



# Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 78 DEL 29/12/2025

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** in sessione **Ordinaria**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti			Present i	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	PARADISI SOFIA	X	
2	ANDREINI ELEONORA	X		8	SCALEGGI ANDREA	X	
3	BAFFETTI GIULIA	X		9	SCARPELLI CINZIA		X
4	FIGURA MARCO	X		10	SHYTANI MERSIDA	X	
5	FINESCHI ALICE	X		11	SKREBO EDIN	X	
6	OPORTI FRANCESCO	X				<b>10</b>	<b>1</b>

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. SILVIA GAMBICORTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **FILIPPO SOCCI** e **CATERINA LANDI**.

Per la discussione del presente punto all'o.d.g. si rinvia al verbale integrale della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art.1, comma 1, D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Addizionale comunale IRPEF);

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito dalla legge 148/2011 e s.m.i., il quale prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche *utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;*

**RICHIAMATA** la Legge 30 Dicembre 2021 n. 234, pubblicata in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 (Finanziaria 2022);

**VISTO** l'art. 1 commi 2, 5 e 7 della sopra citata Legge n. 234/2021 con i quali sono stati modificati il TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed in particolare gli scaglioni e le aliquote IRPEF nella modalità di seguito riportata:

<b>dal 2022</b>	
<b>Scaglio IRPEF (in €)</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2024, con la quale sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 e nello specifico:

- soglia di esenzione fino ad € 13.000,00, dando atto che la stessa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale in oggetto non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- da € 0 a € 15.000                      aliquota dello 0,30%
- da € 15.001 a € 28.000              aliquota dello 0,40%
- da € 28.001 a € 50.000              aliquota dello 0,50%
- oltre € 50.000                        aliquota dello 0,80%

**DATO ATTO** di quanto disposto dall'art. 99 della legge 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) e più in dettaglio "disposizioni per l'adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Il comma 1 conferiva ai comuni la possibilità di modificare, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 - in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restava, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.

Il comma 2, prevedeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986 (TUIR), vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tale disposizione dispiegava i propri effetti per il triennio 2025/2027 e viene confermata, al momento, anche nel disegno della legge di bilancio per il 2026 che dovrà essere approvata entro il prossimo 31.12.

**RITENUTO** comunque opportuno stabilire le aliquote relative all'Addizionale comunale IRPEF per l'anno 2026 mediante conferma ed invarianza delle misure precedentemente stabilite per l'anno 2025 come dalla sopra citata deliberazione, specificando che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la presente deliberazione a fronte di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Irpef;

**DATO** atto che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, nessuno contrario e n. 2 astenuti (Consiglieri Francesco Oporti e Marco Figura)

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2026, le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito nelle misure come determinate nell'anno 2025 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30.12.2024, e di seguito riportate:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - da € 0 a € 15.000      | aliquota dello 0,30% |
| - da € 15.001 a € 28.000 | aliquota dello 0,40% |

- da € 28.001 a € 50.000                      aliquota dello 0,50%
  - oltre € 50.000                                aliquota dello 0,80%
2. Di confermare, altresì, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, comma 3-bis, la soglia di esenzione fino ad € 13.000,00, dando atto che la stessa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale in oggetto non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
  3. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Irpef, di modificare la presente deliberazione nei tempi e nelle modalità previste;
  4. Di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione).

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Dr.ssa  
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. SILVIA GAMBICORTI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 23.01.2026 al 07.02.2026 Num. Rep.  
49

Chiusdino, 23.01.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. SILVIA GAMBICORTI

---

### ATTESTAZIONE DELIBERA

La presente deliberazione è esecutiva dal \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

23.01.2026

Chiusdino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. SILVIA GAMBICORTI

---

### ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. SILVIA GAMBICORTI